

n. 102-1/2024 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 102-1/24 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **BIANCHI ROBERTO (C.F. BNCRRRT55S29G478A)** nato a Perugia il 29.11.1955, residente a [REDACTED] rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente tra di loro dall' Avv. Giuseppe Galligari del foro di Perugia (c.f.: GLLGPP79D10D653P – fax 0742.357428 – pec: giuseppe.galligari1@avvocatiperugiapec.it) e dall' Avv. Andrea Bisogni del foro di Perugia (c.f. BSGNDR87P01D653Z – pec: andrea.bisogni@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Foligno (PG), Piazza XX Settembre n.7, con l'assistenza del gestore Dott.ssa Paola Nannucci;

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato in data 24.12.2024, il ricorrente sopra indicato ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede



quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dal ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che il ricorrente risulta risiedere in Foligno, comune ricompreso nel circondario del Tribunale.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del gestore Dott.ssa Paola Nannucci, allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio a sua



disposizione - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Le ragioni dell'indebitamento per quanto si legge nel ricorso sarebbero ascrivibili, secondo quanto evidenziato in ricorso ad "... una vicenda che ha interessato l'attività professionale del Sig. Bianchi Roberto come si evince dalla [redacted] (doc.4) sporta dallo stesso in data [redacted], a seguito di una verifica puntuale condotta dall'[redacted] il debitore acquisiva contezza che ignoti avevano omesso taluni versamenti e il soggetto addetto all'amministrazione per conto della società cooperativa alla quale il Sig. Bianchi aveva appaltato la gestione dell'agenzia si era fatto carico di tasca propria del primo versamento in cassa di € 41.000,00 per ripianare il debito nei confronti della [redacted] dalla cui verifica ispettiva era scaturita l'evidenza delle prime irregolarità amministrative. Il Sig. BIANCHI pertanto, sia per ragioni di tutela della propria onorabilità, sia a difesa della propria posizione lavorativa, era intervenuto effettuando egli stesso i versamenti a parziale copertura degli ammanchi. Inoltre, il Debitore, per ragioni di trasparenza e necessità di verifica dell'effettivo perimetro quali-quantitativo degli ammanchi, si era visto costretto ad informare dei mancati versamenti di una quantità notevole di polizze le compagnie assicurative per cui svolgeva attività di agente mandatario, dovendo rimettere il mandato per evitare l'eventuale provvedimento di revoca per giusta causa da parte delle mandanti ([redacted] in fase di liberalizzazione, tanto per citare le più significative) che avrebbe potuto provocare, con ragionevole certezza, l'espulsione dal Registro Unico degli Intermediari (RUI) impedendo la prosecuzione della propria attività lavorativa. Va da sé che la perdita dei mandati e la riassegnazione dei relativi portafogli ad altri agenti sul territorio ha generato una incidenza negativa sull'attività professionale con conseguenze immediate e disastrose anche sul reddito personale del Sig. Bianchi tale situazione già di per sé critica dal punto di vista finanziario, contribuiva l'interruzione del rapporto di coniugio (atto di separazione del 15/03/2016), che prevedeva la rinuncia della quota pari ad 1/2 dei beni immobili e mobili in favore della coniuge e dei figli, nonché l'accollo della debitoria familiare residua per circa € 100.000,00 considerando che all'epoca i figli erano già maggiorenni ma non economicamente indipendenti (si allega provvedimento di separazione e divorzio). Pertanto, la situazione di sovraindebitamento si è, di fatto, cristallizzata a partire da quegli anni: nonostante una attività lavorativa ancora in essere, con un reddito lordo di circa € 30.000 annui il Sig. BIANCHI non è mai riuscito a ripianare la debitoria pregressa, che nelle more è aumentata, data la necessità di ricorrere anche a forme di credito al consumo..”.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio della stessa - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Il ricorrente, infatti, non è proprietario di immobili – Beni mobili registrati; percepisce una pensione pari ad € 920,00 (cfr doc.8) e percepisce reddito quale agente assicurativo (cfr. doc.8) .

Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie:



INPS: • € 4.585,51. Tale valore è stato addebitato all'esito negativo per il Debitore del ricorso in appello, come da Sentenza n. 99/2023 Corte di Appello di Perugia; • € 1522,02 avviso di accertamento del 24.09.2024; • € 2.708,00 avviso di accertamento del 22.08.2024; • € 1.428,30 atto di precetto del 16.09.2024 spese liquidate a favore dell'Avv. Roberto Annovazzi

COMPASS SPA: contratto di finanziamento n. 18875257 per nominali € 7.500,00, con decorrenza della prima rata a far tempo dal 15/04/2018. Considerato che il valore complessivo del finanziamento (quota capitale e quota interessi) ammonta complessivamente ad € 11.438,39, alla data di verifica e acquisizione della documentazione il valore residuo del debito ammonta ad € 407,67;

AGOS DUCATO: contratto di finanziamento n. 61381619 per nominali € 21.617,36, con decorrenza della prima rata a far tempo dal 15/07/2019. Considerato che il valore complessivo del finanziamento (quota capitale e quota interessi) ammonta complessivamente ad € 33.641,00, alla data di verifica e acquisizione della documentazione e il valore residuo del debito ammonta ad € 21.129,90.

BCC DI SPELLO E DEL VELINO: scoperto di conto corrente alla data della documentazione acquisita, risulta uno scoperto di conto corrente di € 10.000

BCC DI SPELLO E DEL VELINO: Fondo di Garanzia Mutuo n. 00000003957 importo finanziato di € 8.901,00 alla data della documentazione acquisita, risulta un debito residuo di € 3.952,34.

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE: Multe su autovettura di cui il sig. BIANCHI era intestatario temporaneo al PRA per € 4.964,00, debito residuo € 4.641,00.

BCC DI SPELLO E DEL VELINO: fidejussione specifica n. 00154465/002 rilasciata in favore di **ALAMIDESSI ALESSANDRO** per € 57.516,12. (residuo mutuo pari a circa € 40.000,00).

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE – pignoramento presso terzi € 58.107,78 (cfr.doc.7). • € 3.000,00 acconto (30% compensi professionali per relazione Palamidessi).

FRANCESCO CRIVIAI € 12.374,93 (circa).

Il totale della massa debitoria ammonta a circa € 155.130,32.

Al riguardo, giova allora chiarire, in punto di ammissibilità della apertura della presente procedura, a fronte dell'attivo a disposizione del ceto creditorio, costituito da soli redditi futuri, quanto segue.

Occorre innanzitutto ricostruire il precedente dibattito giurisprudenziale relativo all'ammissibilità di una liquidazione del patrimonio che avesse ad oggetto la messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri: la teoria negativa dava rilievo particolare alla lettera dell'art. 14-ter L. 3/2012 - che sembrava escludere che il debitore sovraindebitato potesse accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio - posto che il comma 3 della citata norma consentiva al debitore di chiedere la liquidazione "di tutti i suoi beni", e tale espressione, pur evidentemente ampia, sembrava non ricomprendere i redditi del debitore.

Di contro, la tesi positiva obiettava che anche i redditi sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore); inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare sarebbero rientrati anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-



undecies), faceva pensare che, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione in caso di crediti liquidi), si volesse far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

Si sottolineava, in particolare e per quanto maggiormente rileva in questa sede, come fosse possibile per l'imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; si poneva l'accento sul fatto che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevedeva, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovraindebitato fossero esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui potevano farvi parte, e che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabiliva che il decreto di apertura venisse trascritto laddove la liquidazione interessasse beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa potesse afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib Milano 6/11/2017).

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi, pare sicuramente più convincente la tesi estensiva alla possibilità di accedere alla liquidazione anche solo mettendo a disposizione dei creditori i propri redditi: non solo perché il legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica "che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell'incapiente, pur idoneo all'esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita; ma altresì in ragione del mutamento di prospettiva legato alla "nuova" liquidazione controllata, divenuta, da "beneficio" richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell'attuale assimilazione alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo (così Trib. Bologna 4.8.2020, Trib. Milano 12.1.2023). Siffatta impostazione estensiva, come anche ritenuto da precedente di merito qui condiviso e pienamente ripreso nel suo percorso logico motivazionale (Tribunale di Perugia, sent. N. 53/2023 del 31.07.2023) deve allora imporsi anche nelle ipotesi in cui le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano astrattamente idonee alla sola rifusione delle spese in prededuzione (contra, Trib. Rimini 22.4.2021; Trib. Piacenza 20.6.2022; Trib. Palermo 30.9.2022, che hanno tutti sottolineato l'inutilità di consentire l'apertura di una procedura senza attribuzioni ai creditori, e generativa di costi in prededuzione), concordandosi con i rilievi del Tribunale di Milano nel richiamato provvedimento 12.1.2023, a sostegno della natura "universale" ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni, in ragione dell'estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCI (non tenuto ad indagini sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore); della disponibilità dell'eccezione di incapacienza in capo al debitore; del contenuto del disposto dell'art. 271 CCI, rubricato 'concorso di procedure', che assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l'apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi; dell'arresto della procedura di liquidazione controllata



laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCI operato dall'art. 276 CCI (ciò che confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale).

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Il ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte, in prevalenza, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta in passato e che raggiungono i consistenti importi ora indicati. Ne consegue come risultino sussistenti i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda, anche in assenza di beni da liquidare ed in vista della sola messa a disposizione del ceto creditorio di una quota parte di redditi futuri.

E proprio avuto riguardo alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto, infatti, il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia dell'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, il secondo dei quali già menzionato.

Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Fatte queste precisazioni, si ritiene ancora come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito del ricorrente sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.



La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII.

Al contempo, visto quanto si legge nel ricorso e specificamente che *“Circa l'attivo messo a disposizione per il pagamento dei creditori, la proposta formulata dal debitore consta nella liquidità mensile eccedente (disponibilità al netto delle spese che saranno quantificate dalla S.V.), oltre ad un fondo pensione integrativo (nro polizza 1031862) per nominali € 47.089,27 di cui il Sig. Bianchi Roberto propone il versamento nella misura di 1/5...”*, si ricorda come ogni procedura concorsuale segua la regola di cui all'art. 2740 c.c. (per cui il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri) e che la presente procedura non ha base negoziale, per cui alcuna “proposta” può essere formulata al ceto creditorio, nei confronti del quale il ricorrente è tenuto a rispondere con tutto ciò di cui dispone e che ecceda il limite di cui all'art. 268 CCII sopra citato.

Quanto al trattamento pensionistico richiamato ed all'implicito riferimento ad un asserito limite di pignorabilità oltre un 1/5, si ricorda, invece, quanto segue.

Mutuando le relative considerazioni da quanto disposto per le procedure fallimentari, si evidenzia come ogni forma di emolumento percepito dal debitore (reddito da lavoro, TFR, pensione ecc..) è assoggettabile allo speciale regime previsto dall'art. 46 della legge fall. che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 della legge fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario- e tra queste voci va inserito anche il TFR per la sua connotazione retributiva, sia pure sotto forma di "risparmio forzoso"- così come determinate con decreto del giudice delegato (Cass. 30 luglio 2009 n. 17751; Cass. 20 marzo 1999, n. 2591; Cass. 25/07/1986, n.4758).

Si evidenzia a tal proposito che, poiché di regola ciò che rileva sono le esigenze attuali di mantenimento, laddove tali esigenze siano già "coperte" da altri emolumenti percepiti a titolo di stipendio o pensione può essere disposta anche la totale acquisizione di tali entrate (cfr. Cass. 17751/09) e solo in caso di mancanza di tali emolumenti il fallito può ottenere una sorta di capitalizzazione mensile della parte di tali emolumenti necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia durante la procedura (in altre parole, in questo caso, il curatore fallimentare, una volta acquisito integralmente il trattamento di fine rapporto).

Il limite di pignorabilità di cui all'art. 545 co. 3 e 4 c.p.c. non è infatti applicabile nella esecuzione concorsuale, per la quale vale la diversa disciplina di cui all'art. 268 co. 4 let. b) CCII che consente l'apprensione di dette somme anche oltre il limite del quinto (Cass. N. 17751/2009, 2939/2008, 2719/2007 in relazione al previgente art. 46 l.f.), essendo rimessa alla discrezionalità del giudice delegato la motivata individuazione dell'importo in concreto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (Cass. N. 6548/2011), fermo restando che, in base alla lettera ed alla ratio della normativa in questione, non è consentita l'acquisizione



all'attivo della integralità delle somme rinvenienti al debitore dalla sua attività lavorativa (Cass. N. 26201/2016 in relazione al previgente art. 46 l.f.)- così condivisibilmente Tribunale di Terni decreto del 29.11.2024.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

-la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;

- sennonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;

- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;



d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni), per come del resto confermato sulla scorta della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 6/2024.

Del resto, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. correttivo ter, che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio.

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ed, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, deve essere confermato quale liquidatore la Dott.ssa Paola Nannucci.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BIANCHI ROBERTO (C.F. BNCRRRT55S29G478A) nato a Perugia il 29.11.1955, residente a [redacted]**
- 2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;
- 3) Nomina liquidatore la **Dott.ssa Paola Nannucci**;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;
- 7) dispone che il Liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;
 - proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni mobili registrati indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;



- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
 - in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di



liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art.

146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 27.12.2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Sara Trabalza

